- sospendere il procedimento ai sensi dell'articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, fino a quando le cause T-420/17, T-413/18, T-481/19 e T-339/20 siano definite con sentenza definitiva o fino a che le stesse siano state concluse in altro modo;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi, sostanzialmente identici o simili ai motivi primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo fatti valere nella causa T-339/20, Portigon/SRB.

Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — Techniplan/Commissione (Causa T-426/20)

(2020/C 279/71)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Techniplan Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Bonavita, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia accertare e dichiarare:

- la violazione dell'art. 263 TFUE della Commissione Europea, in violazione delle forme sostanziali previste nell'emanazione di un atto che incida direttamente e individualmente, in questo caso su Techniplan, non avendo tenuto conto della lettera di contestazione alla pre-informazione né alla formale lettera di messa in mora ex art. 265 TFUE:
- disporre una somma a titolo di risarcimento del danno per ogni giorno di ritardo dall'esecuzione, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione e contestuale nota di debito del 28 maggio 2020, resa nei confronti di Techniplan s.r.l., con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 107 505,66, riguardo il progetto FED/2011/261-985.

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere la violazione dei principi della certezza del diritto e della trasparenza, nonché la violazione delle forme sostanziali. Si afferma a questo riguardo:

- Che il rapporto finale di audit elaborato da una società privata evidenziava una serie di asserite difformità e irregolarità nell'esecuzione dei lavori che venivano puntualmente contestate dalla società ricorrente, evidenziando alcune gravi inesattezze contenute in questo rapporto di audit.
- Che la società ricorrente ha prodotto le dichiarazioni di tutti gli esperti coinvolti nel progetto, rese dinanzi all'autorità giudiziaria congolese, che attestano la loro effettiva presenza sui luoghi dei lavori.
- Che gli esperti furono regolarmente reclutati e utilizzati da Techniplan nell'esecuzione dei lavori previsti dal contratto.
- Che la società ricorrente sarebbe stata estromessa dalla prosecuzione del contratto senza alcuna motivazione.
- Che i pagamenti sarebbero stati bloccati senza addurre motivazioni specifiche.